

Convenuta: Commissione

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare l'articolo 1, punto f), e l'articolo 2 della decisione della Commissione del 20 gennaio 2016, riguardante gli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) eseguiti dal Belgio a favore della Duferco;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su manifesti errori di diritto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell'esame del carattere *pari passu* della sesta misura dichiarata incompatibile con il mercato comune. Questo motivo si divide in due parti:
 - prima parte, secondo cui, in contrasto con la valutazione svolta dalla Commissione, l'operazione in esame sarebbe stata, in effetti, realizzata *pari passu*;
 - seconda parte, secondo cui la valutazione della Commissione in merito al carattere *pari passu* dell'operazione sarebbe viziata da gravi errori di calcolo e di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente su manifesti errori di diritto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell'esame del criterio dell'investitore privato in economia di mercato. Questo motivo si divide in quattro parti:
 - prima parte, secondo cui la Commissione, operando una confusione tra l'applicabilità e l'applicazione del criterio dell'investitore privato in economia di mercato avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe effettuato un'applicazione non corretta del criterio dell'investitore privato in economia di mercato;
 - seconda parte, secondo cui la Commissione, non svolgendo un'analisi comparativa o un altro metodo di valutazione dell'operazione di cui trattasi, avrebbe violato il principio dell'investitore privato in economia di mercato, nonché gli obblighi di motivazione e di diligenza nella valutazione di tale criterio;
 - terza parte, secondo cui la Commissione avrebbe violato gli obblighi di motivazione e di diligenza nella valutazione del criterio dell'investitore privato in economia di mercato;
 - quarta parte, secondo cui la regione Vallona avrebbe fornito un notevole numero di documenti atti a dimostrare che la Foreign Strategic Investment Holding, controllata della Société Wallonne de Gestion et de Participation, avrebbe agito quale investitore privato in economia di mercato.

Ricorso proposto il 15 febbraio 2017 — Apple Distribution International/Commissione

(Causa T-101/17)

(2017/C 121/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Distribution International (Cork, Irlanda) (rappresentanti: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr, e A. Patsa, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione (EU) 2016/2042, del 1° settembre 2016;

- condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel contesto di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

1. Primo motivo, vertente su una presunta violazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.
 - In primo luogo, la Commissione europea ha violato gli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, e 3 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, laddove ha dichiarato che il principio del paese di origine non si applica al prelievo per il sostegno alla produzione cinematografica. In secondo luogo, la Commissione ha violato l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, considerando che tale articolo consenta agli Stati membri di imporre contributi finanziari per la promozione di opere europee a fornitori di video a richiesta stabiliti in altri Stati membri.
2. Secondo motivo, vertente su una presunta violazione dell'articolo 110 TFUE.
 - La Commissione europea ha violato l'articolo 110 TFUE dichiarando che l'applicazione del prelievo per il sostegno alla produzione cinematografica a fornitori di video a richiesta stabiliti in altri Stati membri non è discriminatoria.
3. Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione dell'articolo 56 TFUE.
 - La Commissione europea ha omesso di esaminare se l'applicazione del prelievo per il sostegno alla produzione cinematografica a fornitori di video a richiesta stabiliti in altri Stati membri violi l'articolo 56 TFUE.
4. Quarto motivo, vertente su una presunta violazione della direttiva 98/34/CE.
 - La Commissione europea ha omesso di esaminare se l'applicazione del prelievo per il sostegno alla produzione cinematografica a fornitori di video a richiesta stabiliti in altri Stati membri richiedesse una notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO — Miguel Torres (SANTORO)

(Causa T-102/17)

(2017/C 121/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cantina e oleificio sociale di San Marzano (San Marzano di San Giuseppe, Italia) (rappresentanti: F. Jacobacci e E. Truffo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «SANTORO» — Domanda di registrazione n. 12 282 141

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° dicembre 2016, nel procedimento R 2018/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;